



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

20/160/SR1/C9

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/958 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA A UN TEST DELLA
PROPORZIONALITÀ PRIMA DELL'ADOZIONE DI UNA NUOVA
REGOLAMENTAZIONE DELLE PROFESSIONI**

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 1) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento della seguente proposta di emendamento:

- **all'articolo 3 eliminare il comma 4.**

Motivazione:

l'emendamento è finalizzato ad eliminare la differenziazione tra Soggetti regolatori e comunque di escludere dall'applicazione dell'adottando decreto legislativo le decisioni riguardanti le domande di riconoscimento delle qualifiche, laddove vi fosse questa intenzione.

Si pone infatti un'esigenza di chiarimento sull'art.3 comma 4, derivante dalla lettura combinata dello schema di decreto e della relativa relazione di accompagnamento L'art. 3 comma 4 dello schema legislativo, secondo quanto precisato nella relazione, prevede una disposizione specifica per le Regioni e le Province Autonome, che non appare chiara, visto che tali amministrazioni rientrano già nel novero dei soggetti regolatori ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 206/2007, richiamato dall'articolo 2 comma 1 lettera c) dello schema di decreto legislativo in esame.

Prevede in particolare che le Regioni e le Province Autonome trasmettano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le nuove disposizioni e la tabella, adempimento al quale dovrebbero già essere assoggettate in virtù del precedente comma 3 in quanto soggetti regolatori.

La necessità di chiarimento attiene anche al ruolo dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato nel caso di atti regionali/provinciali e all'estensione del campo di applicazione del test di proporzionalità anche alle decisioni di riconoscimento delle qualifiche acquisite all'estero da parte delle autorità competenti.

Infatti, il richiamo all'art.5 comma 1 del D.lgs 206/2007, che riguarda le autorità competenti a "ricevere le domande, a ricevere le dichiarazioni e a prendere le decisioni", in materia di riconoscimento di qualifiche acquisite all'estero, si riferisce unicamente alla lettera m) cioè alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti.

10/9/2020



Anche questi atti, cioè i singoli riconoscimenti relativi a domande di cittadini UE e non UE e non solo quindi le disposizioni di carattere generale (legislativo od amministrativo), sarebbero assoggettate al parere preventivo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato? e ciò solo nel caso delle Regioni e delle Province autonome e quindi non anche delle altre autorità competenti?

Si formulano pertanto anche le seguenti richieste di chiarimento:

- 1) perché le disposizioni proposte prevedono un regime particolare per le Regioni e le Province Autonome, anche limitatamente a quelle a statuto ordinario o di Trento e Bolzano, visto che tutte rientrano nella definizione di soggetti regolatori;
- 2) se il ruolo dell'Autorità garante della concorrenza sia il medesimo per tutti i soggetti regolatori e cioè autorità che rilascia parere in merito all'adeguatezza e completezza della valutazione di proporzionalità, oppure – come sembrerebbe dal testo della relazione - nel caso delle Regioni e delle Province Autonome tale Autorità funga da valutatore indipendente;
- 3) se il tipo di parere che l'autorità garante della concorrenza rilascia sia vincolante o meno;
- 4) se anche i provvedimenti decisionali riguardante le istanze di singoli cittadini siano assoggettate al procedimento stabilito dallo schema di decreto legislativo, il che suscita perplessità in merito alla proporzionalità di una procedura simile anche per gli effetti sui tempi dei procedimenti.

Roma, 10 settembre 2020

